

AI SEGRETARI AZIENDALI ANAAO ASSOMED

per conoscenza
Ai componenti la Conferenza Permanente
dei Segretari Regionali e delle Province autonome

TAR LAZIO SOSPENDE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI COMPENSI

Cari Colleghi,

vi informo che il TAR Lazio, con sentenza n. 84/2018, ha sospeso l'obbligo di comunicazione e pubblicazione dei compensi a carico dell'Erario percepiti dai dirigenti pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 1 ter D.lgs. 33/2013 (obbligo in capo al dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, e pubblicazione da parte dell'amministrazione sul proprio sito istituzionale dell'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente).

In precedenza, sempre il Tar Lazio, con l'ordinanza cautelare n. 1030/2017, aveva già sospeso gli obblighi di pubblicazione dei diversi dati elencati all'art. 14, comma 1, lett. c) e f) D.lgs. 33/2013 (i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni e le quote di partecipazione in società).

Con un nuovo ricorso, il Garante della privacy ha successivamente richiesto al TAR Lazio di precisare se la predetta ordinanza cautelare precludesse anche la pubblicazione del dato reddituale di cui al comma 1 ter dell'art. 14 citato.

Il TAR Lazio si è espresso, ritenendo che la pubblicazione di quest'ultimo dato sia comunque preclusa alla luce della corretta interpretazione della sua precedente ordinanza cautelare.

In seguito a tale ultima decisione, anche l'ANAC ha deciso di sospendere la propria deliberazione 8/3/2017 n. 241, laddove impone di pubblicare, sul proprio sito istituzionale, l'importo degli emolumenti a carico dell'erario percepiti dal dirigente pubblico.

In questo quadro, il dirigente sanitario non è più tenuto ad ottemperare alle eventuali richieste di trasmettere tale dato reddituale da parte della propria Amministrazione, e quest'ultima deve rimuovere il medesimo dato dal proprio sito istituzionale, laddove sia stato pubblicato in passato.

Vi prego pertanto di monitorare nelle Vostre Aziende la corretta applicazione delle disposizioni e, se necessario, di inviare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale la lettera di diffida che Vi allego al fine di sollecitare la rimozione dei dati reddituali dei dirigenti sanitari dai siti istituzionali.

Costantino Troise
Segretario Nazionale AnaaO Assomed